

L'artigianato bergamasco




Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 4 - Maggio 2019 - anno LXX

Nella splendida cornice del Mar Rosso, in una posizione incantevole, si è svolto il tradizionale Convegno Dirigenti e Quadri giunto alla sua XXIII edizione. Quest'anno il tema principale è stato dedicato alle fonti di finanziamento per l'impresa.

CONVEGNO DIRIGENTI E QUADRI

Come consuetudine anche quest'anno si è svolto il tradizionale Convegno Dirigenti e Quadri



STRATEGIE SOLUZIONI SERVIZI

L'energia creativa di Manzù simbolo del significato profondo dell'Unione Artigiani

23° Convegno Dirigenti e Quadri



UITA
ASSOCIATIVA

UITA
ASSOCIATIVA

UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
Bergamo

Campagna adesioni 2019

Importanti novità in materia fiscale:
consultazione fatture elettroniche



FISCALE

FISCALE



Importanti novità in materia fiscale:
comunicazioni ENEA ed Ecobonus

Scadenza MUD 2019

MUD
Modello Unico
di Dichiarazione
Ambientale

AMBIENTE

FORMAZIONE

UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Seminario FGAS

Bollettino degli organi direttivi dell'UNIONE ARTIGIANI di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 4 - Maggio 2019 - ANNO LXX
Chiuso in redazione il 15/05/2019

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO



XXIII Convegno Dirigenti e Quadri

I consueto Convegno Dirigenti e Quadri dell'Unione Artigiani di Bergamo, giunto alla sua XXIII edizione, si è tenuto quest'anno dal 30 Marzo al 6 Aprile a Sharm el Sheikh presso il Veraclub Reef Oasis Beach Resort nella splendida cornice del Mar Rosso, nel contesto del viaggio Gruppo Imprenditori Senior presieduto da Edoardo Dossena.

Relatori del dibattito di quest'anno sono stati: il Presidente di Unione Artigiani di Bergamo e di Assoartigiani, **Remigio Villa**, il Presidente di Artigianfidi **Camillo Mazzola**, la Presidente Impresa Donna e Presidente Estetiste **Aureliana Donadoni**, il Consigliere Artigianfidi e Presidente Autotrasportatori **Giovanni Vavassori** e il Direttore di Unione Artigiani di Bergamo e di Assoartigiani **Alberto Gozzi**.

I relatori hanno affrontato il tema delle fonti di finanziamento per le micro imprese alla luce delle novità in tema di confidi. Dopo l'apertura dei lavori e la presentazione dei convenuti, il Presidente Villa ha trattato i temi centrali del dibattito associativo, sottolineando l'importanza della capacità di adattarsi al cambiamento dei mercati, anche finanziari, da parte delle piccole e medie imprese.

I lavori hanno poi dato ampio spazio ai contributi degli intervenuti, sollecitati dalle interessanti tematiche trattate e che hanno visto, tra gli altri gli interventi dei componenti del Consiglio Direttivo **Gianfranco Cesari** e **Albino Nozza**.

Il convegno si è concluso con la consueta cena di saluto agli intervenuti che si è svolta presso l'area del ristorante appositamente riservata per l'occasione all'interno del resort e con la consegna di un omaggio alle Imprenditrici intervenute.





Campagna adesioni 2019

Anche per l'anno 2019, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono valide per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera
è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti



DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA
CHIEDI DI
ARTIGIANFIDI**

OPPURE TELEFONA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
B e r g a m o

Sede di BERGAMO
Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880

www.artigianibergamo.it



Importanti novità in materia fiscale

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI ADESIONE - RINVIO AL 31.5.2019

Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2019 n. 107524 è stata rinviata dal 3.5.2019 al 31.5.2019 l'attivazione delle funzionalità per l'adesione al nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Di conseguenza, è stato posticipato al 2.9.2019 il termine previsto per l'adesione al servizio medesimo.

CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle Entrate ha previsto la messa a disposizione di un servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate sul Sistema di Interscambio (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757), attivabile previa adesione dei soggetti interessati.

Il requisito dell'adesione al servizio è stato introdotto con il provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526, in recepimento dei rilievi del Garante della privacy circa le criticità connesse al trattamento dei dati personali contenuti nelle fatture elettroniche (cfr. provv. 20.12.2018 n. 511).

I soggetti interessati, dunque, potranno aderire al servizio di consultazione mediante un'apposita funzionalità che sarà resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Peraltro, i soggetti passivi IVA potranno avvalersi anche degli intermediari di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, purché appositamente delegati (provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526).

DIFFERIMENTO DELL'ADESIONE AL SERVIZIO

In base a quanto inizialmente stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526, le funzionalità per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovevano essere messe a disposizione a decorrere dal 3.5.2019.

Tuttavia, il provv. 29.4.2019 n. 107524 ha posticipato il suddetto termine al 31.5.2019.

Pertanto, i soggetti passivi IVA che intendono aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovranno attendere sino al 31.5.2019.

TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO

Conseguentemente al rinvio del termine di attivazione delle funzionalità di adesione al servizio, il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2019 n. 107524 ha disposto anche il differimento al 2.9.2019 del termine per effettuare l'adesione.

EFFETTI DELL'ADESIONE

È opportuno rammentare che, in presenza dell'adesione al servizio di consultazione effettuata da almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l'Agenzia delle Entrate:

- memorizzerà i dati dei file delle fatture elettroniche;
- li renderà disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.

EFFETTI DELLA MANCATA ADESIONE


In mancanza dell'adesione al servizio di almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l'Agenzia delle Entrate, una volta recapitata la fattura al destinatario, cancellerà i dati delle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti individuati dall'Allegato B al provv. 30.4.2018 n. 89757 (anch'esso aggiornato dal provv. 29.4.2019 n. 107524).

Si tratta dei dati di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (esclusi quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle operazioni) e alle altre disposizioni tributarie, nonché dei dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica. Occorre, tuttavia, distinguere il caso in cui il cessionario o committente sia un privato consumatore. In tale ipotesi, la mancata adesione al servizio di consultazione implica che non verrà reso disponibile alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

PERIODO TRANSITORIO

Fino alla data di disponibilità delle funzionalità di adesione (31.5.2019) e per il periodo previsto per effettuare l'adesione stessa (vale a dire tra il 31.5.2019 e il 2.9.2019), l'Agenzia delle Entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione ai soggetti passivi IVA (cedente/prestatore, cessionario/committente) e agli intermediari da questi delegati.

La mancata adesione al servizio di consultazione comporterà la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per l'adesione.





Importanti novità in materia fiscale

D **DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E PER IL "BONUS MOBILI" - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'ENEA**

Con la ris. 18.4.2019 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione che deve essere trasmessa all'ENEA in relazione agli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa presentazione. L'adempimento, previsto dal co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 (introdotto dalla L.205/2017), riguarda gli interventi ultimati a decorrere dall'1.1.2018.

INTERVENTI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI

La comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall'art. 16 del DL 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico (qualora, ad esempio, nell'ambito degli interventi antisismici non vengano effettuati interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, la comunicazione all'ENEA non deve essere inviata).

Nel rispetto di tale condizione, la comunicazione deve essere quindi inviata per:

- gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR;
- gli interventi antisismici contemplati dall'art. 16 del DL 63/2013;
- l'acquisto dell'unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1;
- l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) collegati ad interventi di recupero edilizio (per l'acquisto di soli mobili la comunicazione all'ENEA non deve comunque essere inviata).

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Di regola, la trasmissione dei dati all'ENEA deve avvenire:

- entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- in via telematica, attraverso il sito internet <https://detrazionifiscali.enea.it/>, ai sensi dell'art. 4 del DM 19.2.2007.

A seguito di alcune proroghe rese note dall'ENEA con news pubblicate sul proprio sito, tuttavia, la comunicazione doveva/deve essere trasmessa:

- entro l'1.4.2019, per gli interventi ultimati dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- entro il 10.6.2019 (in quanto il giorno 9 cade di domenica), per gli interventi ultimati dall'1.1.2019 all'11.3.2019;
- entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, per gli interventi conclusi dal 12.3.2019.

PROFILI SANZIONATORI

Il co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA.

Al riguardo, la ris. 46/2019 ha chiarito che l'omessa trasmissione all'ENEA della comunicazione relativa agli interventi in argomento, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

C **CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI MENO INQUINANTI (C.D. "ECOBONUS")**

Con il DM 20.3.2019, pubblicato sulla G.U. 6.4.2019 n. 82, sono state emanate, tra le altre, le disposizioni attuative del contributo spettante in relazione agli acquisti di veicoli a ridotte emissioni di anidride carbonica (c.d. "ecobonus"), rendendo quindi operativa la procedura di erogazione a partire dall'8.4.2019;

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1

Il contributo spetta:

- a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km;
- per gli acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021;
- qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.

Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo).

La misura del contributo:

- varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;
- è parametrata al numero dei grammi di anidride carbonica emessi per chilometro, che non possono comunque superare il limite di 70 g/km.

Nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegna per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo è pari a:

- 6.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km;
- 2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.

In assenza della rottamazione, il contributo è pari a:

- 4.000,00 euro, con emissioni di anidride carbonica da 0 a 20 g/km;
- 1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.

Scadenza MUD 2019

Chi deve presentare il MUD?

- Comunicazione Rifiuti
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Come ogni anno, **Unione Artigiani è a disposizione per la compilazione e l'inoltro del MUD presso le CCIAA competenti.**



Al fine di procedere con la compilazione, siete pregati di inoltrarci:

- **REGISTRO di CARICO e SCARICO** (con tutte le operazioni relative al 2018)
- **FORMULARI di SMALTIMENTO** (copia con peso verificato a destino)
- **COPIA del MUD RELATIVO al 2017** (se non è stato fatto con Unione Artigiani)


Inoltre, è necessario compilare la DELEGA all'invio telematico del MUD (sono necessari tutti i dati), che trovate presso i nostri uffici.

Ricordiamo che la scadenza è stata prorogata al **22 Giugno 2019** e quindi i registri dovranno essere consegnati presso i nostri uffici **entro e non oltre il 31 Maggio 2019**.

L'ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

UNIONE SERVIZI s.r.l.
CON UNICO SOCIO controllante
"UNIONE ARTIGIANI di BERGAMO e PROVINCIA"

Via Autostrada, 32 - 24126 BERGAMO
Tel. 035.238724 - Fax 035.218457
Cod. Fisc. e Part. IVA 02246440164
Registro Imprese di Bergamo n. 02246440164
R.E.A. n. 274536 - Cap. Soc. € 98.900,00 int. vers.
E-Mail: unioneservizi@artigianibergamo.it



Oggetto: delega all'invio telematico del MUD utilizzando il certificato di firma digitale.

Il sottoscritto/a _____
in qualità di titolare/legale rappresentante della società _____

con sede legale in _____, CAP _____
via _____, n° _____

con insediamento produttivo in _____, CAP _____
via _____, n° _____

C.F. / P. IVA _____

Telefono _____

Mail _____

classificazione ISTAT attività economiche (ATECO 2007) n° _____

totale dipendenti nel 2018 + soci _____, REA _____

DELEGA

Unione Artigiani di Bergamo e Provincia (Unione Servizi srl), ad effettuare l'invio telematico del MUD 2019 utilizzando il proprio certificato di firma digitale. In particolare, Unione Artigiani di Bergamo e Provincia (Unione Servizi srl) potrà inviare telematicamente, la comunicazione rifiuti compilata per conto del/della sottoscritto/a, che comunque rimarrà unico responsabile della veridicità dei dati dichiarati.

_____, li _____

Timbro e Firma

Seminario FGAS

Lo scorso Martedì 30 Aprile **Unione Artigiani** avvalendosi della collaborazione di **AFOR** (Ente di formazione Tecnico-Professionale accreditato presso Regione Lombardia) ha organizzato il seminario per comprendere meglio le novità introdotte dal DPR 146/2018, recepimento italiano del Regolamento CE 517/2014, su gas fluorurati ad effetto serra - FGAS.

Sono stati analizzate alcune delle principali novità introdotte dal decreto:

- quando è previsto l'obbligo della certificazione di persone e delle aziende e come funziona;
- a quale soggetto ed a quali condizioni è possibile la vendita di una apparecchiatura? Obblighi dei: costruttori, distributori/rivenditori, impiantisti;
- impianti soggetti agli obblighi, tutti o solo alcuni? I nuovi settori coinvolti;
- tenuta dei Registri, obbligo di comunicazione annuale e di manutenzione programmata;
- la nuova BANCA DATI nazionale;
- controlli e sanzioni.

Molti gli installatori presenti e molte le domande fatte per cercare di comprendere meglio i principali cambiamenti.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte **alcune sostanziali novità tra le quali:**

- * Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
- * Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

